

Civile Ord. Sez. 5 Num. 13300 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 26/05/2017

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19239/2009 R.G. proposto da

983
2017
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l'Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende *ope legis*;

- *ricorrente* -

www.commercialistatelematico.com

contro

, rappresentata e difesa dagli avv. Mario
Lepore e Giuseppe Lepore, con domicilio eletto in Roma,
elettivamente domiciliata in Roma, via Polibio 15 presso lo studio dei
difensori;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio, depositata l'11 maggio 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo
2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

ritenuto che la Commissione tributaria regionale del Lazio ha
interamente riformato la sentenza di primo grado che aveva rigettato

il ricorso proposto dalla società contribuente contro avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'anno di imposta 2003, costi ritenuti indeducibili, rappresentati dai premi corrisposti dal

ai propri affiliati, e l'Iva indebitamente detratta in dipendenza della emissione di note di credito che il Fisco riteneva irregolari;

che contro la sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui la contribuente ha reagito con controricorso;

che il primo motivo di ricorso censura la sentenza, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per avere la Ctr ritenuto deducibile il costo costituito dalle fatture di sconto praticato ai propri affiliati, pure in assenza di una regolamentazione scritta dei criteri adottati per la loro ripartizione;

www.commercialistatelematico.com

che il motivo è fondato, in forza del principio di seguito indicato: «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (Cass. n. 21184/2014);

che tale principio è perfettamente applicabile nel caso in esame, se è vero che, nella specie, si discute di premi per importo cospicuo elargiti dall'Amministratore alle proprie affiliate senza alcun supporto documentale;

che è invece infondato il secondo motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate deduce violazione dell'art 26 del d.P.R. n. 633 del 1972,

perché le note di credito non riportavano il riferimento alla fattura originaria, né la motivazione della variazione dell'importo;

che in tema di mancata registrazione delle fatture è stato recentemente chiarito da questa Suprema corte, che la relativa violazione non determina «la perdita del diritto alla detrazione se siano soddisfatte le condizioni sostanziali di esigibilità dell'imposta dovuta dal cessionario/committente e della destinazione dei beni e servizi acquistati o utilizzati ad operazioni assoggettate ad imposta, sempre che tali condizioni sostanziali emergano con certezza dalla documentazione in possesso del contribuente, esibita all'Amministrazione finanziaria in sede di verifica» (Cass. n. 3586/2016);

www.commercialistatelematico.com

che *mutatis mutandis* il principio di cui sopra, secondo cui le omissioni di natura formale non possono far venire meno il principio di neutralità dell'imposta, è applicabile anche al caso in esame;

che il terzo motivo deduce, in relazione all'art.360, comma primo, n. 5 c.p.c., insufficiente contraddittoria motivazione sui fatti a cui ineriscono le precedenti censure di diritto;

che, conseguentemente, il motivo è assorbito in relazione al profilo considerato dal primo motivo di ricorso (disconoscimento di costi non documentati);

che il motivo è invece fondato in relazione al profilo coinvolto dal secondo motivo: infatti, fermo il principio di diritto di cui sopra, sul fatto che violazioni formali non possono pregiudicare il diritto di detrazione, sussisteva comunque l'esigenza della verifica della sussistenza delle condizioni sostanziali per l'esercizio del diritto stesso, laddove la decisione della Ctr, favorevole per la contribuente, è fondata solo sulla supposta non gravità delle irregolarità riscontrate, in assenza di qualsiasi spiegazione sul fatto rilevante ai fini della decisione, e cioè la verifica della corrispondenza fra le fatture registrate e le note di variazione;

che si giustifica in relazione ai motivi accolti la cassazione della sentenza che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra;

www.commercialistatelematico.com

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, nei termini di cui in motivazione, anche il terzo motivo; rigetta il secondo; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Roma 21 marzo 2017.

Il Presidente

[Firma]